



## LA LEGGE 170/10: cosa devono sapere i Genitori

Giovanna Lami  
Associazione Modena Dislessia  
Modena 21- IV- 2018  
Palazzina Pucci

### LEGGE 170 - 8 ottobre 2010

[www.istruzione.it/web/istruzione/dsa](http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa)

#### Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.

(GU n. 244 del 18-10-2010)

- **Decreto** n. 5669 del 12 luglio 2011
- **Linee guida** per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento
  - Accordo Stato-Regioni (25/7/2012): diagnosi - conformità e validità -
  - **DM (17/4/2013)**: linee guida per attività di individuazione precoce

G. LAMI

#### NORMATIVA PRECEDENTE

- Legge 59/97 e DPR 275/99 : flessibilità
- Legge 53/2003: personalizzazione
- DPR 122/09: valutazione(art.10) → **Di.vo 62/17, nota 1865 10.10.2017**
- Indicazioni per il Curricolo - D.M 31 luglio 2007
- Note e OM sui DSA 2004 - 2010

#### LEGGE 170/10 – DSA-Normativa di riferimento



#### NORMATIVA SUCCESSIVA: BES

- **Direttiva 27/12/2012**
  - Circolare MIUR n. 8 del 6/3/2013
  - Circolare 30/6/2013
  - Circolare 22/11/2013

Direttiva 27-12-2012

#### AREA DELLO SVANTAGGIO SCOLASTICO

##### 1- Disabilità (104/92)

- *FIL - Funzionamento Intellettivo Limite (QI 71-84)*

##### 2- Disturbi evolutivi specifici (qi > 85)

- F 80 Disturbo evolutivo specifico dell'eloquio e del linguaggio
- ▶ **F 81 Disturbo evolutivo specifico delle abilità scolastiche (DSA- L.170/10)**
- F 82 Disturbo evolutivo specifico delle abilità motorie
- F 83 Disturbi evolutivi specifici misti
- *F90 Sindromi ipercinetiche (ADHD)*
- *Disturbo dello spettro autistico lieve*

##### 3- Svantaggio sociale, culturale, linguistico

G. LAMI

#### Legge 170/2010 art.1

1. La presente legge riconosce la **dislessia**, la **disgrafia**, la **disortografia** e la **discalculia** quali Disturbi Specifici di Apprendimento che si manifestano
  - in presenza di capacità cognitive adeguate,
  - in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali
 ma **possono costituire una limitazione importante** per alcune attività della vita quotidiana.

G. LAMI

#### L. 170-art 2: FINALITA' della LEGGE

##### a. Garantire il diritto all'istruzione

- b. Favorire il successo scolastico anche attraverso misure **didattiche** di supporto, **promuovere** lo sviluppo delle **potenzialità**
- c. Ridurre disagi relazionali ed emozionali
- d. **Adottare forme di verifiche e di valutazione "adeguate" alle necessità formative degli studenti**
- e. Preparare gli **insegnanti** e sensibilizzare i **genitori** nei confronti delle problematiche legate ai DSA
- f. Favorire la **diagnosi precoce** e percorsi didattici riabilitativi
- g. Incrementare la **comunicazione** e la **collaborazione** tra **famiglia scuola** e **servizi sanitari** durante il percorso d'istruzione e di formazione
- h. Assicurare uguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale**

G. LAMI

## PRE-REQUISITI

per l'attuazione delle finalità della legge 170

- Concetto di **ACCETTAZIONE**
- Concetto di **INCLUSIONE**

G. LAMI

## INDEX PER L'INCLUSIONE

T. Booth e M. Ainscow, Index for Inclusion 2002 CSIE – Erickson 2008

- Propone di sostituire al concetto di BES quello di «**ostacoli all'apprendimento e alla partecipazione**» che devono essere ridotti per **TUTTI** gli alunni
- Riconosce che la **partecipazione dell'alunno**, necessaria per l'apprendimento attivo, è **possibile solo quando egli si sente riconosciuto, accettato e apprezzato per se stesso.**
- Sottolinea che l'**inclusione nella scuola è un aspetto dell'inclusione nella società**

G. LAMI

L'insegnante inclusivo  
European Agency for Development  
in Special Needs Education "Profilo dei docenti inclusivi" 2012  
Circolare USR-ER 21-8-2013




La classificazione e la catalogazione degli alunni può avere un impatto negativo sulle opportunità di apprendimento

Il significato delle parole - PARCC 2011 [www.lineeguidadsa.it](http://www.lineeguidadsa.it)

**DISTURBO**  **DISABILITA'**  **CARATTERISTICA**

G. LAMI

Innovative Care for Chronic Conditions Framework



G. LAMI

## DSA: DOCUMENTI UFFICIALI

[www.lineeguidadsa.it](http://www.lineeguidadsa.it)

- Legge 170/2010
- DM 5669/2011 e LINEE GUIDA
- Consensus Conference (2007)
- PARCC (2011)
- Consensus Conference I.S.S. (2011)

G. LAMI

## Legge 170 - art.2.e SENSIBILIZZARE I GENITORI

Chi provvede?

- **Il ruolo dell' Associazionismo**
- **Ass. Modena Dislessia** organizza:
  - Incontri mensili fra genitori
    - Presso Parrocchia S.Faustino
  - Sportello individuale
  - Incontri di formazione

<http://www.modenadislessia.it/>

G. LAMI

Legge 170 - art.2. e

**FORMARE GLI INSEGNANTI****Alunni segnalati per DSA. Indicazioni permanenti.**

USR-ER nota 2396 del 12-2-2018

- La Legge 107/2015 art. 1 comma 124 dispone : "Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale".
- Le Scuole Polo per la Formazione devono prevedere sistematiche azioni di aggiornamento sui DSA, sia sotto l'aspetto normativo sia a livello di pratiche didattiche e di uso delle tecnologie.
- Per quest'ultimo fine, si suggerisce di utilizzare in via prioritaria le competenze dei Centri Territoriali di Sviluppo (CTS) del territorio.

G. LAMI

**L. 170 - Art 3 - DIAGNOSI**

1. La diagnosi dei DSA - è effettuata nell'ambito del **SSN**, è comunicata dalla **famiglia** alla scuola - Le **Regioni** possono prevedere che la diagnosi sia effettuata da **specialisti o strutture accreditate** \*
2. Per gli studenti che, nonostante "**adeguate**" attività di recupero didattico mirato, presentano **persistenti** difficoltà, **la scuola trasmette** apposita **comunicazione alla famiglia**
3. È compito delle **scuole di ogni ordine e grado comprese le scuole d'infanzia attivare**, previa apposita comunicazione alle famiglie, **interventi tempestivi idonei ad individuare i casi sospetti di DSA** degli studenti sulla base dei **protocolli regionali** cui all'**art. 7.1\*\***

\* Accordo Stato-Regioni - 2012  
\*\* Decreto interministeriale - 2013



Accordo Stato-Regioni [R.A. n. 140 del 25-7-2012]: DIAGNOSI

**Elementi della certificazione di DSA**

1. Diagnosi
  - Criteri previsti dalla Consensus Conference
  - Codici ICD 10: asse F81
  - Dicitura esplicita del DSA
2. Profilo funzionale individuale ad uso della programmazione educativa e didattica: **aree di forza e di debolezza**  
(Attenzione, Memoria, Linguaggio, condizioni emotive e relazionali, Caratteristiche psicologiche, condizioni ambientali, comorbidità (es. ADHD))
3. Aggiornamento
  - al **passaggio di ciclo di istruzione** (non prima di 3 a)
  - su richiesta di Scuola o Famiglia di modificare gli strumenti didattici
4. Modello nazionale di certificazione

**Il problema della comunicazione ai laici: La relazione clinica ha il fine di costruire "un'alleanza per lo sviluppo" tra famiglia, scuola e sanità. (PARCC 2011)** G. LAMI

 Accordo Stato-Regioni  
**Art. 4 - Modello di certificazione**
**PROFILO di FUNZIONAMENTO**

Competenze cognitive
Competenze linguistiche e metafonologiche
Competenze visuo-spaziali
Competenze motorio-prassiche
Competenze attentive
Competenze mnestiche
Abilità scolastiche: lettura, scrittura (ortografia, espressione scritta, grafia), comprensione del testo, calcolo, metodo di studio
Situazione affettivo-relazionale (autosima, motivazione, competenze relazionali con i pari e gli adulti)

G. LAMI

**C.M. 8 - del 6/03/2013 - BES****PREDISPOSIZIONE DEL PDP**

...nelle more del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate [...] si evidenzia la necessità di superare le difficoltà legate ai tempi di rilascio delle certificazioni (in molti casi superiori ai sei mesi) **adottando comunque un PDP nonché tutte le misure che le esigenze educative riscontrate richiedono.**

G. LAMI

**L. 170 - Art 5****1- MISURE EDUCATIVE e DIDATTICHE di SUPPORTO**

1. Gli studenti con DSA **hanno diritto** ad appositi **provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica** nel corso dei cicli di istruzione, formazione e negli studi universitari

G. LAMI

L. 170 - Art 5  
MISURE EDUCATIVE e DIDATTICHE di SUPPORTO - 1

2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche... **garantiscono:**

**PDP**

a) l'uso di una **didattica individualizzata e personalizzata** con forme **efficaci e flessibili** di lavoro scolastico [...] e l'adozione di metodologia e strategie educative "**adeguate**"

b) l'introduzione di **strumenti compensativi** compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche nonché **misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere**

c) lingua straniera: **ATTENZIONE** vedi D.M. 5669-art 6  
G. LAMI

L. 170 - Art 5.3  
MISURE EDUCATIVE e DIDATTICHE di SUPPORTO

Le misure di cui al comma 2 [PDP] **devono** essere sottoposte periodicamente a **monitoraggio** per valutarne l'**efficace** raggiungimento degli obiettivi

G. LAMI

D.M.5669/2011  
art. 6 - Forme di verifica e di valutazione



5. Condizioni **tutte** necessarie per la "**dispensa**" dalle **prestazioni scritte in lingua straniera** in corso d'anno scolastico e in sede di esami di Stato:

1. **certificazione** di DSA attestante la gravità del disturbo e **recante esplicita richiesta** di dispensa dalle prove scritte
2. richiesta della **famiglia**
3. approvazione da parte del **consiglio di classe** tenendo conto delle valutazioni diagnostiche

**ATTENZIONE** Dispensa → **titolo di studio con valore legale**  
Esonero → **attestato** privo di valore legale  
G. LAMI  
[art13-DPR323/98]

D.M.5669/2011  
art. 4 - Misure educative e didattiche

4. Le Istituzioni scolastiche **assicurano** l'impiego degli opportuni **strumenti compensativi\***, **curando particolarmente l'acquisizione**, da parte dello studente con DSA, **delle competenze per un efficiente utilizzo** degli stessi.

**ATTENZIONE** \* **NON "CONCESSIONE", MA PROPOSTA**

\* Gli strumenti compensativi sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria.  
G. LAMI

D.M.5669/2011  
art. 4 - Misure educative e didattiche

5. L'adozione delle **misure dispensative\*** è finalizzata ad evitare affaticamento e disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, **senza** peraltro **ridurre il livello degli obiettivi** di apprendimento.

**ATTENZIONE** \* da prestazioni **non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere** (art 5)

G. LAMI

D.M.5669/2011  
art. 4 - Misure educative e didattiche

2. I PDP articolano gli **obiettivi, compresi comunque all'interno delle indicazioni curriculari**, \*\* sulla base del livello e delle modalità di apprendimento dello studente con DSA, adottando proposte di insegnamento che **tengano conto delle abilità possedute e potenzino anche le funzioni non coinvolte nel disturbo**.

**ATTENZIONE** \*\* **NON OBIETTIVI MINIMI !**

G. LAMI

### Decreto N. 5669 del 12/7/2011

#### Art. 6 - Forme di verifica e di valutazione

1. La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere **coerente con gli interventi pedagogico-didattici (PDP)**.
2. Le Istituzioni scolastiche adottano **modalità valutative che consentono** allo studente con DSA di **dimostrare effettivamente** il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le **condizioni ottimali** per l'espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai **tempi** e alle **modalità di strutturazione delle prove** - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, **a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria**.  
G. LAMI

### L. 170 - Art 5 - MISURE EDUCATIVE e DIDATTICHE di SUPPORTO

#### Sintesi:

#### Gli Studenti hanno diritto a:

1. Didattica **"adeguata"**: flessibile, efficace, personalizzata e individualizzata
2. Strumenti compensativi e misure dispensative **"adeguate"**
3. **Monitoraggio** periodico dei punti 1 e 2 [PDP]
4. **"Adeguate"** forme di verifica e di valutazione



**P.D.P. "adeguato" al Profilo funzionale**

G. LAMI

### D.M. 5669 - art.3

#### Art. 3 - Linee guida

- Gli Uffici Scolastici Regionali, le Istituzioni scolastiche e gli Atenei, **per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto, tengono conto delle** indicazioni contenute nelle allegate **Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA**, che sono **parte integrante** del presente decreto.

G. LAMI

### LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DSA (DM12/7/2011)

#### Danno indicazioni ai diversi ordini di scuola per :

- realizzare **interventi didattici** individualizzati e personalizzati a seconda del DSA
- utilizzare gli strumenti compensativi
- applicare le misure dispensative

#### Definiscono "chi fa che cosa"



<http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa>

G. LAMI

### Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA

#### SOMMARIO

1. I Disturbi Specifici di Apprendimento
2. L'osservazione in classe
3. Didattica individualizzata e personalizzata strumenti compensativi, misure dispensative (PDP)
4. Una didattica per gli alunni con DSA
5. La dimensione relazionale
6. Chi fa che cosa
7. La formazione

G. LAMI

**P.D.P.**  
**Piano Didattico Personalizzato**

G. LAMI

### L.G. 3.1- Documentazione dei percorsi didattici - PDP

- La scuola predisporre, nelle forme\* ritenute idonee e in **tempi che non superino il primo trimestre scolastico**, un documento articolato per le discipline coinvolte dal disturbo
- Tale documentazione può acquisire la forma\* del **Piano Didattico Personalizzato ( PDP)**
- Il PDP è uno strumento utile **alla continuità didattica** e alla **condivisione con la famiglia** delle iniziative intraprese.

G. LAMI

### L.G.3.1- Documentazione dei percorsi didattici

- Nella predisposizione del [PDP] è **fondamentale il raccordo con la famiglia** (art.6.5 e 6.6), che può comunicare alla scuola osservazioni su esperienze sviluppate dallo studente anche autonomamente o attraverso percorsi extrascolastici.
- Ove l'età e la maturità lo consentano, **gli studenti** suggeriscono ai docenti le strategie di apprendimento che hanno maturato autonomamente. ( L.G. 6.6)
- Sulla base di tale documentazione, nei limiti della normativa vigente, vengono predisposte le modalità delle prove e delle verifiche **in corso d' anno o a fine Ciclo. [ ESAMI ]**

G. LAMI

### L.G. 3.1- Documentazione dei percorsi didattici (PDP)(3)

- **Voci contenute nel PDP articolate per discipline:**
  1. dati anagrafici dell'alunno
  2. tipologia di disturbo
  3. attività didattiche individualizzate
  4. **attività didattiche personalizzate**
  5. **strumenti compensativi** utilizzati
  6. **misure dispensative** adottate
  7. **forme di verifica e valutazione** personalizzate

G. LAMI

### Strumenti compensativi - L.G.3

**Evitano una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitare il compito dal punto di vista cognitivo**

- Sintesi vocale: evita lettura
- Registratore: evita di prendere appunti
- Programmi di video-scrittura con correttore ortografico
- Calcolatrice
- Tabelle, formulari, mappe concettuali, schemi, ecc
- Persona che legga gli *items* dei test, le consegne dei compiti, le tracce dei temi o i questionari con risposta a scelta multipla
- Dizionario digitale
- Mappe o schemi per la produzione del testo

L.G. art.3 - L' utilizzo di tali strumenti non è immediato e i docenti avranno cura di sostenerne l' uso

G. LAMI

### Misure dispensative - L.G. 3

Consentono di **non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l'apprendimento.**

- Tempo aggiuntivo (30% se non diverse indicazioni)
- Compito più corto
- Testo semplificato
- Evitare la lettura autonoma
- Sostituire lo scritto con l'orale
- Dispensare da prestazioni non essenziali **L.170/10 art. 5.2b**

G. LAMI

### LINEE GUIDA art. 6

- **6.2 - Il Dirigente Scolastico**
  - riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia, la acquisisce al **protocollo** e la condivide con il gruppo docente
  - definisce, su proposta del Collegio dei Docenti, le idonee modalità di **documentazione dei PDP** e ne coordina l'**elaborazione** e le modalità di **revisione**
- **6.4 - Docenti** e' indispensabile che sia l'intera **comunità educante** a possedere gli strumenti di conoscenza e competenza, affinché **tutti siano corresponsabili del progetto formativo elaborato e realizzato** per gli alunni con DSA.
  - ▶ **Ogni Docente**
    - prende visione della certificazione diagnostica
    - procede, in collaborazione dei colleghi della classe, alla documentazione dei PDP previsti

G. LAMI

### 6.3 DOCENTE REFERENTE di ISTITUTO

#### FUNZIONI

- **sensibilizzazione**
- **approfondimento** delle tematiche
- **supporto** ai colleghi direttamente coinvolti
- **mediatore tra colleghi, famiglie, studenti** operatori dei servizi sanitari, EE.LL. ed agenzie formative
- **informa eventuali supplenti** in servizio nelle classi con alunni con DSA.

G. LAMI

### L. G. 6.5 - LA FAMIGLIA

#### La famiglia:

1. Provvede, di propria iniziativa o su segnalazione del **pediatra** a far valutare l'alunno (art. 3 L. 170/2010)
2. E' informata dalla scuola delle persistenti difficoltà del proprio figlio
3. Consegna alla scuola la **diagnosi** di cui all'art. 3 della L. 170/2010
4. **condivide** le linee elaborate nella documentazione del **PDP**
5. È chiamata a formalizzare con la scuola un **patto educativo/formativo** che preveda l'autorizzazione a tutti i docenti del CdC - *nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso* - ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee
6. **sostiene** la motivazione e l'impegno dello **studente** nel lavoro scolastico e domestico
7. **verifica regolarmente lo svolgimento dei compiti**
8. **verifica che vengano portati a scuola i materiali richiesti**
9. incoraggia l'acquisizione di **autonomia** nella gestione dei tempi di studio, dell'impegno scolastico e delle **relazioni con i docenti**

G. LAMI

### Chi firma il P.D.P.?

- Il MIUR indica che il PDP debba essere a firma congiunta da parte della scuola (Dirigente Scolastico o docente delegato), docenti e famiglia.
- La FIRMA dei genitori è richiesta:
  - sia per piena consapevolezza della personalizzazione del percorso scolastico dei propri figli
  - sia per una condivisione di strumenti e modalità da utilizzare a scuola per il successo formativo.

G. LAMI

da C. Brescianini <http://www.notiziedellascuola.it>

### L. G. 6.6 - Gli Studenti

**Gli studenti sono i primi protagonisti** di tutte le azioni che devono essere messe in campo qualora si presenti una situazione di DSA.

#### Essi **hanno diritto**:

- **ad una chiara informazione** riguardo alla diversa modalità di apprendimento ed alle strategie che possono aiutarli ad ottenere il massimo dalle loro potenzialità
  - **a ricevere una didattica individualizzata/personalizzata**, nonché all'adozione di adeguati **strumenti compensativi e misure dispensative**.
- Ove l'età e la maturità lo consentano, **suggeriscono ai docenti le strategie di apprendimento che hanno maturato autonomamente**.

G. LAMI



Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia - Romagna



### Alunni segnalati per DSA. Indicazioni permanenti.

USR-ER nota 2396 del 12-2-2018

- **Capo IV- Esami di Stato e prove INVALSI**
- MIUR e INVALSI diramano ogni anno indicazioni relative agli Esami di Stato e alle prove INVALSI **comprehensive delle specificazioni per gli alunni con DSA**.
- **Le scuole devono informare tempestivamente le famiglie (o gli alunni maggiorenni) delle modalità previste per lo svolgimento dell'esame e delle prove INVALSI per evitare incomprensioni, disagi e tensioni.**

G. LAMI

### ESAMI di STATO - I ciclo

- **Decreto legislativo n° 62 del 13/04/2017**
- **Indicazioni operative:**
  - **DM n.741 del 3-10-2017 e n. 742 del 31/10/2017**
  - **Nota n.1865 del 10-10-2017**
- provvedimenti attuativi dell'**articolo 1**, commi 180 e 181, lettera i) della Legge n. **107/2015** avente per oggetto: **"La revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione, e delle modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo"**

G. LAMI

**DL 62 capo II art 11**

9. Per gli alunni con DSA la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono **coerenti con PDP** predisposto dai docenti.

10. Per la valutazione degli alunni con DSA le istituzioni scolastiche **adottano modalita' che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 170/10, indicati nel PDP**

11. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, la commissione puo' riservare agli alunni con DSA **tempi piu' lunghi** di quelli ordinari. Puo' essere consentito l'**utilizzo di ICT** solo nel caso in cui siano gia' stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali.

G. LAMI

**DL 62 capo II art 11**

12. In caso di dispensa dalla prova scritta di **lingua straniera** la **sottocommissione** stabilisce modalita' e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta.

13. **Gli alunni esonerati** dalla lingua straniera sostengono prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore **equivalente** ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dell'articolo 8.

14. Gli alunni con DSA partecipano alle prove **INVALSI** (art. 4 e 7).

Il CdC **puo' disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il PDP**. Gli alunni dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati non sostengono la prova nazionale di lingua inglese

15. Nel diploma finale **non viene fatta menzione** delle modalita' di svolgimento e della differenziazione delle prove.

G. LAMI

**MIUR nota 2936 del 20-02-2018**

precitazioni a seguito della nota prot. 1865 del 10 ottobre 2017

**Indicazioni per lo svolgimento delle prove INVALSI.(3^M)**

- Ai sensi dell'articolo 11 del DM 62/2017 gli strumenti compensativi e/o le misure dispensative sono riservati soltanto agli alunni con disabilità o **con DSA certificati ai sensi della legge n. 170/2010**, in coerenza con quanto previsto, rispettivamente, dal PEI o dal PDP.
- gli alunni dispensati da una o più prove INVALSI, o che sostengono prove differenziate in forma cartacea, non riceveranno la relativa certificazione delle competenze da parte di INVALSI.
- Gli alunni con BES svolgono le prove standard senza strumenti compensativi o dispensativi.

G. LAMI

**Esame di Stato conclusivo del 2° ciclo di istruzione.**

O.M. 11 (29 -5-2015)

**Art.23 - ESAME DEI CANDIDATI CON DSA**

**La Commissione d'esame**, considerati gli elementi forniti dal Consiglio di Classe

- Tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito **del PDP, inserito nel documento del 15 maggio**.
- Predisporre **adeguate** modalità di svolgimento delle **prove scritte e orali**.
- Cura con particolare attenzione la predisposizione della **terza prova scritta**, con particolare riferimento alla lingua straniera

G. LAMI

**DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE***(doc. del 15 maggio) O.M. n.11 ART 6*

1. I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, **per la commissione d'esame**, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso (*contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti*)
2. Al documento **possono essere allegati le prove effettuate** in preparazione dell'esame di Stato

G. LAMI

**DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE***(doc. del 15 maggio) O.M. n.11 ART 6*

- Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente **studentesca** e quella dei **genitori**.
- Il documento è affisso all'albo dell'istituto.

**Per lo studente con DSA / BES il documento**

- è riservato
- deve essere consegnato alla famiglia
- ha importanza fondamentale per la predisposizione della 3<sup>a</sup> prova e per tutto l'esame (svolgimento e criteri di valutazione) **G. LAMI**



**Esame di Stato conclusivo del 2° ciclo di istruzione.**  
O.M. 11 (29 -5-2015) -  
Art.23 - ESAME DEI CANDIDATI CON DSA

- I **candidati con DSA** possono utilizzare per le prove scritte gli **strumenti compensativi anche informatici previsti dal PDP.**
- Sono possibili particolari attenzioni **finalizzate a rendere sereno lo svolgimento dell'esame** durante le prove sia scritte che orali.
- I candidati, a cura della commissione, possono usufruire di testi della prova:
  - registrati in **formato "mp3"**
  - **letti da un componente della commissione**
  - trascritti su supporto informatico per i candidati che utilizzano la **sintesi vocale.**
- Si segnala l'opportunità di
  - prevedere **tempi più lunghi** di quelli ordinari per le prove scritte
  - adottare **criteri valutativi attenti più al contenuto** che alla forma.

G. LAMI

**Esame di Stato conclusivo del 2° ciclo di istruzione.**  
O.M. 11 (29 -5-2015)  
Art.23 – LINGUA STRANIERA

- I candidati con DSA «**dispensati**» dalle prove scritte di lingua/e straniera/e sono sottoposti a **prova orale sostitutiva** della prova scritta (in caso sia di **seconda \*\*** che di **terza** prova).
- La Commissione, **in base alla documentazione del C.d.C.**, stabilisce modalità e contenuti della prova orale che avrà luogo:
  - nel giorno destinato allo svolgimento della seconda o terza prova scritta,
  - al termine della stessa,
  - in un giorno successivo purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte
- Il punteggio della **seconda prova** è espresso in quindicesimi.
- I risultati della prova orale relativa alla/e lingua/e coinvolte nella terza prova scritta sono utilizzati per la definizione del punteggio da attribuire alla **terza prova** scritta

G. LAMI

D.M.5669/2011

### GLI ATENEI

- **Gli Atenei assicurano** agli studenti con DSA l'accoglienza, il tutorato, la mediazione con l'organizzazione didattica e il monitoraggio dell'efficacia delle prassi adottate.
- **Per le prove di ammissione** programmati a livello nazionale o da parte delle università, sono previsti **tempi aggiuntivi**, ritenuti congrui in relazione alla tipologia di prova e comunque **non superiori al 30%** in più rispetto a quelli stabiliti per la generalità degli studenti, assicurando altresì l'uso degli **strumenti compensativi** necessari in relazione al tipo di DSA.
- La **valutazione** degli esami universitari di profitto è effettuata anche tenendo conto delle indicazioni presenti nelle allegate Linee guida.

G. LAMI

### L. G. 6.7 - Gli ATENEI

#### Misure dispensative:

- privilegiare verifiche orali piuttosto che scritte
- prevedere nelle prove scritte l'eventuale riduzione quantitativa, ma non qualitativa, nel caso non si riesca a concedere tempo supplementare
- considerare nella valutazione i contenuti piuttosto che la forma e l'ortografia.

#### Strumenti compensativi

- registrazione\*\* delle lezioni
- utilizzo di testi in formato digitale
- programmi di sintesi vocale
- altri strumenti tecnologici di facilitazione nella fase di studio e di esame.

G. LAMI

### L. G. 6.7 - Gli ATENEI

#### Esami universitari

- si applicano le misure dispensative e gli strumenti compensativi già sopra descritti
- prove orali invece che scritte
- uso di PC con correttore ortografico e sintesi vocale
- tempo supplementare fino a un massimo del 30% in più oppure riduzione quantitativa
- valutazione dei contenuti più che della forma

G. LAMI

### TUTORATO PER STUDENTI CON DSA

Legge 170/10 - Linee Guida art.6.7 - GLI ATENEI

Gli Atenei debbono prevedere **servizi specifici per i DSA**, di nuova attivazione o nell'ambito di quelli già preesistenti di tutorato e/o disabilità...

Nell'ambito di tali servizi potranno essere previsti:

- **utilizzo di tutor specializzati**
- consulenza per l'organizzazione delle attività di studio;
- forme di studio alternative come, per es., la costituzione di gruppi di studio fra studenti dislessici e non
- lezioni ed esercizi on line sul sito dell'università.

G. LAMI